



365/2024

Sent

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 79246 del

registro di segreteria dal sig. XX (C.F.

OMISSIS), nato il OMISSIS, già residente

in OMISSIS, e deceduto in data OMISSIS, già

rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore

Tartaglia, e in qualità di erede dalla sig.ra YY

nata a OMISSIS il OMISSIS, vedova di

XX, rappresentata e difesa dallo stesso

Avvocato, costituita in riassunzione ed elettivamente

domiciliata presso lo studio legale in Roma Viale

delle Medaglie d'Oro 266;

Contro

-INPS in persona del legale rappresentante pro -

tempore, sede legale Roma Via Ciro il Grande 21 e

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

sede territoriale Pomezia Via Pontina Km 24,800
rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Mangiapane
con il quale è elettivamente domiciliato in Roma,
alla Via Cesare Beccaria n. 29;

- Ministero della Difesa, in persona del legale
rappresentante pro - tempore, domiciliato presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi
n. 12, Roma, costituito in proprio e rappresentato e
difeso dal Capo Reparto Dirigente Dott.ssa Daniela
Natale;

- Ministero dell'economia e finanze, in persona del
legale rappresentante pro - tempore, domiciliato
presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei
Portoghesi n. 12, costituito in proprio e
rappresentato e difeso dalla dott.ssa Anna Maria
Alimandi;

per il riconoscimento del diritto del ricorrente
alla pensione privilegiata di I^a Categoria, ovvero in
subordine di 4^a Categoria, Tabella "A" annessa al
D.P.R. nr. 915/78 in relazione al complesso delle
infermità riconosciute dipendenti da causa di
servizio; e per la condanna delle resistenti
Amministrazioni a corrispondere al ricorrente/erede
il relativo trattamento pensionistico con interessi

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto.

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Vista l'ordinanza n.222/2022;

Visto il Parere medico legale definitivo reso dall'Ufficio medico-legale del Ministero della Salute, nominato CTU;

Udite all'udienza odierna le parti, l'Avv. Pierpaolo De Vizio per la ricorrente erede del militare, la Dott.ssa Marianna Pacelli per il MEF, l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS, nessuno presente per il Ministero della Difesa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con il presente ricorso il 1° M.llo Lgt. XX e, in seguito al decesso, il coniuge superstite sig.ra YY in qualità di erede in riassunzione, ha chiesto, previo annullamento dei provvedimenti M_D REG2017 0067106 del 24.05.2017 e M_D REG2017 0157065 dell'11.12.2017, l'accertamento e la declaratoria della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dal de cuius sig. XX, nello specifico l'infermità "Carcinoma prostatico di 7° Livello", ai

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria. La domanda, presentata nel 2016, era stata dichiarata intempestiva, in quanto secondo il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma la patologia denunciata dal militare, con la istanza del 08.06.2016, non poteva considerarsi a eziopatogenesi non definita oppure a lunga latenza. A sostegno della domanda il legale difensore ha dedotto che il XX era affetto da "carcinoma prostatico", in conseguenza dell'esposizione all'Uranio impoverito in occasione delle missioni nel territorio della Bosnia Erzegovina e Kosovo tra 1997 ed il 2005, appunto contestando il diniego del Ministero, motivato dalla tardività dell'istanza. Difatti, risulta che il sig. XX, Sottufficiale dell'Esercito Italiano, è stato impegnato negli anni 1997, 2002, 2004 e 2005, in missioni internazionali di pace in Bosnia e nel Kosovo, ove sarebbe stato esposto all'inquinamento derivato dall'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito. Dal 01.04.2006 veniva collocato in congedo a domanda, godendo anche di concessione di pensione privilegiata di 7^ Categoria a vita, per altre infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio. Nel

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

settembre del 2013 al sig. XX veniva riscontrata la patologia di cui è causa, subendo nel gennaio del 2014 l'intervento di "prostatectomia totale"; in data 08.06.2016 aveva presentato istanza di causa di servizio, poi ribadita ed integrata il 28.09.2016, evidenziando come l'infermità sofferta, a suo dire, fosse correlabile con la permanenza in ambienti contaminati da uranio impoverito nel servizio svolto nei Balcani, consapevolezza a cui era giunto nel maggio del 2016.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Si è costituito il Ministero della Difesa, eccependo in via principale il difetto di giurisdizione; in via subordinata l'infondatezza in fatto ed in diritto; in ulteriore subordine, l'intervenuta prescrizione dei ratei pensionistici antecedenti al primo giorno del mese successivo a quello della istanza di Pensione di privilegio. Nella memoria difensiva ha minuziosamente esposto i fatti di causa e le ragioni in fatto e diritto.

3. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e l'estromissione dal giudizio. Difatti, ritiene che al Comitato di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 461 del 2001, Organo

autonomo operante presso il MEF, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) e comma 11 del decreto legislativo n. 303 del 30.07.1999, spetti in via esclusiva il compito di esprimere il parere, obbligatorio e vincolante, sul nesso causale tra i fatti di servizio e l'infermità accertata dalla suddetta Commissione medica, ai sensi degli artt. 11 e 14 del medesimo D.P.R. n. 461 del 2001, su richiesta dell'Amministrazione di appartenenza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Si è costituito l'INPS, precisando che il Sig. XX era titolare di pensione privilegiata di 7a ctg iscr.n. 16082319, certificato INPS n. 5769028 ed era andato in quiescenza in data 1/04/2006. Ha poi evidenziato che l'Istituto ha funzione di ordinatore secondario di spesa, che consiste nel provvedere all'applicazione dei decreti concessivi di pensione emessi dall'Amministrazione competente senza alcun potere valutativo. Al riguardo, quindi, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva; in subordine ha dedotto l'inammissibilità e infondatezza della domanda in fatto ed in diritto; in ulteriore subordine ha richiesto la sospensione per pregiudizialità, in attesa dell'esito del giudizio pendente al Tar Lazio Sez. I *bis* il giudizio n.

1521/2018 R.G., proposto per annullamento del provvedimento ministeriale di diniego della causa di servizio; ancora in subordine e salvo gravame ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei e non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute.

5. Con l'ordinanza indicata in epigrafe questo giudice ha nominato -quale CTU- l'Ufficio medico legale del Ministero della Salute, per l'acquisizione di motivato parere di un organo di consulenza medico legale, al fine di disporre di ulteriori argomenti di prova in merito alla fondatezza delle doglianze attrici, attesa la natura eminentemente tecnica della questione. Il consulente d'ufficio doveva rispondere al seguente quesito: *<<dica l'organo di consulenza se la patologia "Carcinoma prostatico di 7° Livello", diagnosticata nel settembre 2013, sia o meno dipendente da causa di servizio, anche tenendo conto che ad avviso del ricorrente sussiste una correlazione causale con l'avere il defunto sig. XX operato privo di specifiche protezioni individuali, in ambienti contaminati dall'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito ,e che lo stesso interessato aveva acquisito solo successivamente la*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

consapevolezza del nesso causale fra il servizio prestato e l'insorgenza della patologia. Va anche fornita motivazione sul nesso causale, con riguardo alla presenza nei tessuti tumorali del ricorrente di nanoparticelle di metalli pesanti composte anche da cromo, zinco e rame, che sono state specificamente individuate dall'articolo 1078 del DPR 90/2010 e s.m.i.. Nel caso di sussistenza della dipendenza da causa di servizio, dica l'organo consulenziale quale sia la categoria di ascrizione correlata".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Il CTU ha depositato il parere medico legale definitivo, nel quale ha concluso negativamente ritenendo che la patologia "Carcinoma prostatico di 7° Livello", diagnosticata nel settembre 2013, non sia dipendente da causa di servizio, di conseguenza non esprimendosi circa la categoria di pensione ascrivibile alla data del decesso.

7. Sono state presentate note e osservazioni sul parere preliminare inviato alle parti, alle quali il CTU ha controdedotto puntualmente.

8. All'odierna udienza, le parti si sono riportate alle conclusioni già formulate, sottolineando i fatti precipui e le considerazioni in diritto. In particolare, l'Avv. De Vizio ha contestato la

relazione peritale del CTU, fondata a suo dire su errori storici e clinici; a suo dire non sono stati presi in esame i rischi procurati dall'uranio impoverito; ha affermato, citando copiosa giurisprudenza anche allegata in atti, che nel caso di specie sussiste il principio dell'inversione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione. La rappresentante del MEF ha sottolineato invece che l'Istituto di Sanità -con recentissimi studi, quali Sebal 2 (progetto "Sorveglianza epidemiologica della coorte Balcani (Sebal-2) e l'esito dell'indagine della Commissione parlamentare di inchiesta nel 2018 Signum 2 (studio di impatto genotossico con le unità militari)- ha affermato che non sussiste il nesso di causalità per i casi di specie. L'avvocato dell'INPS ha richiamato il parere espresso dal CTU, insistendo sul fatto che il fattore della familiarità abbia inciso sulla patologia riscontrata nel militare.

9. Al termine, con riserva di decisione in ragione della complessità, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La questione in esame concerne il diritto al riconoscimento della causa di servizio per una

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

patologia asseritamente a lunga latenza o ad eziopatogenesi non definita e asseritamente causalmente correlata al servizio del militare deceduto.

2. Il ricorso non è accolto per le motivazioni di seguito esposte. In primo luogo, è stato rispettato il contraddittorio tecnico: in data 01/02/24 si sono svolte, da remoto, le operazioni peritali, con la partecipazione del CTP di parte ricorrente Dott. FILONZI Marco, e non presenti CTP delle parti convenute.

3. Le conclusioni medico legali del CTU sono condivisibili per ciò che attiene alla mancanza di nesso eziologico. La problematica principale attiene alla valutazione medico scientifica se l'esposizione all'uranio impoverito (la cui presenza nelle zone in questione peraltro non risulta qui negata) possa essere causa di una neoplasia -tumore alla prostata- come quella della quale era affetto il *de cuius*.

a. Al riguardo, il CTU ha affermato che il tumore alla prostata conosce aspetti epidemiologici ben definiti, tra cui l'età, lo stile di vita e la familiarità che sono ben rappresentati nel caso in questione. Il militare nella cartella clinica (all.9

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

al ricorso) affermava la familiarità per carcinoma prostatico del padre, oltre a risultare polipectomia e calcolosi uretrale pregresse. Viene anche riferito che il militare fumava circa 60 sigarette al dì, anche se in epoca pregressa alla malattia.

b. Ha inoltre evidenziato che per la prostata non c'è correlazione, sulla base dell'attuale conoscenza scientifica relativa alla 'stimolazione oncologica' quale effetto dell'uranio impoverito, con le nanoparticelle indicate nell'analisi richiamata in atti sui campioni biologici (pur con i dubbi sulla validità degli stessi espressi a pag. 11 parere per la qualificazione del centro diagnostico). Il CTU, riguardo alla presenza nei tessuti tumorali del ricorrente di nanoparticelle di metalli pesanti, ha sottolineato che i metalli pesanti sono ormai onnipresenti nell'ambiente, financo nella filiera alimentare e nell'aria, nei vestiti (nei coloranti per tessuti che possono contenere metalli pesanti). Secondo il parere del CTU, suffragato da letteratura scientifica, sarebbe invece il Cadmio l'elemento correlabile eziologicamente al tumore prostatico, elemento contenuto nelle vernici, nelle sigarette. Il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Collegio medico ha quindi concluso che il carcinoma prostatico non può essere provocato da uranio impoverito, e dalle particelle cromo, zinco, rame. L'unico elemento che potrebbe provocarlo (ma solo in determinate attività professionali) è il Cadmio, non emerso neppure dall'indagine sulle nanoparticelle allegata agli atti dal ricorrente.

c. Nei fatti, inoltre, la malattia è stata diagnosticata nell'ottobre 2013, sette anni e sei mesi dalla cessazione dal servizio attivo e circa 8-10 anni dall'eventuale esposizione ai presunti fattori di rischio per la partecipazione ad operazioni fuori area. Risulta dagli atti che l'allora militare, durante il servizio svolto in Teatro Operativo, aveva in dotazione i dispositivi di protezione individuale, (peraltro nei rapporti informativi -all. 11 della costituzione del Ministero Difesa- viene detto che non risulta che tali dispositivi, quali ad es. maschere NCB, fossero utilizzati dal personale sebbene in dotazione), ha svolto prevalentemente mansioni di ufficio, soggiornava in ambienti sufficientemente areati, consumava cibo ed acqua provenienti dal territorio nazionale e che sicuramente non è stato coinvolto in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

scontri bellici o a fuoco. Tali circostanze hanno portato il consulente del giudice a concludere che è improbabile che l'impiego svolto nei territori di missione possa aver costituito la causa o concausa efficiente dell'insorgenza della patologia oncologica alla prostata.

d. Quanto alla tipizzazione del rischio da esposizione ad uranio impoverito ed alle micro e nano particelle di metalli pesanti, essa tuttavia non sembra consentire alcun automatismo in tal senso, ma postula l'esigenza della verifica di un controllo sotto il profilo eziologico. Tale controllo, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione n. 12595/2024 -pur se pronunciata in tema di assicurazione contro le malattie professionali e non in materia di pensioni privilegiate-, è inteso nel senso di un onere dell'amministrazione preposta di dimostrare l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale nell'ambito delle peculiari condizioni lavorative che davano luogo alla specifica tutela richiesta. Tali fattori esogeni

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sono stati indicati dal CTU nelle condizioni lavorative concrete quali mansioni d'ufficio non a contatto diretto con materiale bellico, nella familiarità, nell'età e stile di vita, ma anche nella riconducibilità eziologica al Cadmio, non presente nelle analisi già condotte ed in atti.

e. In tema di differenza tra la materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e l'ambito del riconoscimento della causa di servizio, anche il Consiglio di Stato di recente (Cons. Stato, sez. I, parere 13 marzo 2024, n. 291) ha affermato che "ai fini del riconoscimento della causa di servizio, è necessario che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni. Il principio della causalità adeguata richiede sempre la riconoscibilità dell'esistenza di fattori riconducibili al servizio che rivestano un

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ruolo di adeguata efficiente incidenza nell'insorgenza e nello sviluppo del processo morboso...".

f. Sempre in relazione al Cadmio, pur nell'ambito delle malattie professionali, dall'analisi dell'Elenco delle malattie professionali (D.M. del 10 giugno 2014) il CTU ha dedotto che l'esposizione professionale al cadmio provoca alcune malattie fra cui il tumore della prostata, inserito nella lista II dell'INAIL: le malattie della lista II -Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità-, al contrario di quelle della lista I, non si presumono di origine professionale (si veda anche il recente decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 novembre 2023 - Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali). Quindi, la prova della loro origine professionale deve essere fornita dal lavoratore dimostrando la presenza del cadmio nelle condizioni e nel luogo di lavoro e il nesso causale.

g. Quindi gli elementi di fatto, cioè la presenza di uranio impoverito nelle zone in cui è stato per pochi mesi (Bosnia e Kosovo), la malattia del militare, l'assenza del cadmio, l'insorgenza

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

della patologia decorsi molti anni dalla partecipazione alle missioni internazionali, nelle quali risulta che il militare fosse adibito a mansioni interne, la familiarità e il tabagismo non consentono di affermare la sussistenza del nesso causale tra servizio svolto e la patologia tumore prostatico, nemmeno alla luce degli esiti delle indagini effettuate dalle commissioni parlamentari di inchiesta, dell'IIS e degli altri studi nella materia, ricordate anche in udienza, che non sono di per sé dirimenti sul punto, neppure in termini di concausa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Pur non sussistendo certezze scientifiche in tali ambiti, nondimeno sulla base di argomentazioni relative al campo probabilistico e dell'eziopatogenesi del tipo di malattia, si ritiene che la valutazione effettuata nella relazione peritale d'ufficio della documentazione in atti sia motivata, analitica, logicamente coerente e completa, nel rispetto del contraddittorio tecnico. Pertanto, non si ravvisano elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dall'Ufficio medico legale, che si intendono qui richiamate.

5. Tutto ciò premesso e considerato il ricorso è rigettato.

6. Le spese legali sono compensate per la complessità anche tecnica della vicenda. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

rigetta il ricorso

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.07.2024 09:47:09
GMT+01:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03